

Pubblicato il 17/10/2019

N. 11965/2019 REG.PROV.COLL.
N. 11529/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11529 del 2019, proposto da

Vittorio Russo, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Paola Massafra, Cherubina Ciriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura INPS in Roma, via Beccaria n.29;

nei confronti

Maria Ludovica Scopa non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) Della Determinazione del Presidente dell'INPS n. 63 del 19 giugno 2019 che ha modificato le graduatorie degli idonei e dei vincitori del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1", indetto con determinazione

presidenziale n.42 del 24 aprile 2018, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami", n.34 del 27 aprile 2018 (docc. 1-2);

2) Del conseguente elenco delle strutture assegnate ai vincitori ed agli idonei, pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS (doc. 3);

3) Della precedente Determinazione del Presidente dell'INPS dell'11 giugno 2019 n. 51 che ha approvato le graduatorie degli idonei e dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, indetto con determinazione presidenziale n.42 del 24 aprile 2018, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami", n. 34 del 27 aprile 2018 (doc. 4-5);

4) Del verbale n. 69 del 18 aprile 2019 della Commissione esaminatrice del predetto concorso pubblico, entrato nella sfera di conoscibilità del ricorrente in data 29 giugno 2019, che ha stabilito “di non attribuire alcun punteggio al diploma delle Scuole di specializzazione per le professioni legali e a tutti gli altri diplomi delle scuole di specializzazione comunque non menzionati nel bando” ed ha disposto di “sottrarre dalla valutazione dei titoli di ciascun candidato il punteggio computato per il possesso del suddetto diploma” (doc. 6);

5) Del bando di concorso “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1” indetto con determinazione presidenziale INPS n.42 del 24 aprile 2018, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami", n.34 del 27 aprile 2018, nella parte lesiva al ricorrente (doc. 7);

6) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

Della piena validità del “Diploma di Specializzazione Biennale delle professioni legali” quale Master di II livello inerente alle materie indicate all'art. 2 del bando di concorso de quo, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 4,00, punti previsto dall'art. 9 del bando, del diritto del ricorrente alla corretta rideterminazione del proprio punteggio finale nella graduatoria degli idonei del predetto concorso ed alla nuova assegnazione del ricorrente presso la sede di servizio più prossima all'indirizzo di residenza, in virtù della migliore posizione ricoperta in graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso è stato notificato soltanto a uno dei controinteressati e che occorre ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri (ossia dei soggetti che sarebbero pregiudicati dall'accoglimento del proposto gravame) e, in ragione dell'elevato numero di questi ultimi, disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, del c.p.a. - ordinando ai ricorrenti di integrare il contraddittorio mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale Internet dell'I.n.p.s.;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami dovrà essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'I.n.p.s. dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- b) il numero di Registro Generale del procedimento;
- c) il nominativo delle parti ricorrenti;
- d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati;
- e) l'elenco nominativo dei controinteressati e il testo integrale del ricorso;

f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con la precisazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R.";

- le parti ricorrenti dovranno richiedere l'inserimento del predetto avviso sul sito Internet, tramite apposita istanza all'I.n.p.s. nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria di questo Tribunale, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi alla scadenza del predetto termine (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito Internet dell'I.n.p.s. sino alla definizione del giudizio davanti a questo Tribunale;

Ritenuto di fissare la pubblica udienza del 10 marzo 2020 per la prosecuzione nel merito della presente controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- Ordina alle parti ricorrenti di procedere alla integrazione del contraddittorio, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;

- Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 marzo 2020.

Compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Emanuela Traina, Referendario

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO